Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 marzo 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1191)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 24 MARZO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - 3ª emissione - di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

(1192)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1950, n. 89.

Aumento da L. 50 a L. 500 della tassa per l'ammissione agli esami finali dei corsi di preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 3 giugno 1935, n. 1240, relativo all'istituzione di corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari, è modificato nel modo seguente:

« L'ammissione all'esame è subordinata al pagamento della somma di lire cinquecento, a favore dell'Erario, per il rimborso di spese ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 gennaio 1950, n. 90.

Abrogazione degli statuti della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato un nuovo statuto per il funzionamento della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto restano abrogati gli statuti della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » con sede in Gardone Riviera, di cui agli allegati *A* e *C* del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1937, n. 2254.

Dalla stessa data restano altresì abrogati gli articoli 3 e 4 del regio decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 227, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, la legge 11 gennaio 1940, n. 15, e il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1041, contenenti tutti disposizioni circa il Consiglio di amministrazione della Fondazione sopra riferita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1949.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante e girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1899, relativo all'applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago nel distretto della Camera di commercio di Catanzaro;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro in data 27 agosto 1949;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad aumentare, nella misura massima di otto volte, le tariffe della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago, prestabilite col regio decreto 8 ottobre 1925, n. 1899.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 1° ottobre 1949.

Roma, addì 30 settembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1950.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote della tassa sul commercio temporaneo, ambulante e girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 23 novembre 1924, n. 2014, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago nel distretto della Camera di commercio di Avellino;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino in data 20 ottobre 1949, n. 16/290;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante e girovago prestabilite con il regio decreto 23 novembre 1924, n. 2014.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 15 febbraio 1950.

Roma, addì 10 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1950.

Autorizzazione a cacciare gli uccelli rapaci, compresi i falchi, nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la richiesta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Calabria in data 28 gennaio 1950, n. 40, diretta ad ottenere l'autorizzazione a cacciare gli uccelli rapaci, compresi i falchi, fino al 15 giugno 1950;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

La caccia agli uccelli rapaci, compresi i falchi, viene autorizzata, nella provincia di Reggio Calabria, fino al 15 giugno 1950, secondo le modalità che saranno stabilite dal locale Comitato della caccia, anche al fine di evitare gli abusi cui detta caccia potrebbe dar luogo.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

(1081)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 febbraio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sebastiano Drago, Console onorario di Bolivia a Roma.

(1073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 59

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	145,20
» Firenze	624,70	145,25
» Genova	624,85	145,15
» Milano	624,85	145,20
» Napoli	624,85	144,90
» Roma	624,80	145,20
» Torino	624,875	145,20
» Trieste	624,85	145,20
» Venezia	624,85	145,20

Media dei titoli del 24 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,30
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	49,35
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	76,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,15
Id. 5 % 1936	93,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	2559	Di Segni Norina di Angelo, moglie di Scazzocchio Angelo, domiciliata a Roma. Vincolata per dote	3.305 —
Id.	114768	Ragona Laura di Antonio, moglie di Schiavone Domenico fu Errico, domiciliata a Roma. Vincolata per dote	3.250 —
Id.	157078	Fondazione Unione militare per il 1º Corpo di armata in Torino	5.320 —
Id.	171191	Come sopra	1.415 —
Id.	169640	Cancellieri Ernesto fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Arzi Elvira ved. Cancellieri, dom. a Vasto (Chieti)	750 —
Id.	191886 (nuda proprietà)	Cammarata Alonzo Alberto fu Giuseppe, dom. a Palermo, con usurutto a Monroj Francesca fu Alonzo ved. Cammarata, dom. a Palermo	5.000 —
Id.	180233	Ceto dei Parroci di Catanzaro	25 —
P. R. 3,50 % (1934)	93590	Ciceri Angelo fu Carlo, dom. a Milano	14 —
Id.	510297 (nuda proprietà)	Fascio di combattimento di Cassano Spinola, con usufrutto a Bergonzini Emma fu Giuseppe vedova di Odicino Lorenzo Francesco, domiciliata a Rapallo (Genova)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	853370 (c. s.)	Come sopra	206,50
Id.	452194 (solo usufrutto)	Fassetta Alessandro, Emilia ed Adelina fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Gariglio Annetta fu Domenico vedova Fassetta, domiciliati a Torino, con usufrutto a quest'ultima	80,50
Id.	852884 (nuda proprietà)	Bosio Caterina fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Cibrario Maria fu Giacomo ved. Bosio Stefano, dom. a Torino, con usufrutto a Rosso Lucrezia Teresa fu Lorenzo ved. Bosio Antonio, dom. a Torino	3.500 —
Rendita 5 %	151360 (c. s.)	Come sopra	750 —
Cons. 3,50 % (1906)	196138	Cantoni Corinna fu Rainerio, minore, moglie di Carati Napoleone di Pietro, dom. in Abbiategrasso (Milano. Vincolata per dote	98 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stato opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 12 marzo 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa Industria Napoletana Chincaglieria Affini « I.N.C.A. », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1950, la Società cooperativa Industria Napoletana Chincaglieria Affini « I.N.C.A. », con sede in Napoli, costituita con rogito in data 13 maggio 1946, per notaio Armando Avigliano, coadiutore del dott. Ugo Abbate residente in Napoli, è sciolta ad ogni effetto di legge.

(1155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Leopoldo Rolla di Carlo, nato a Merzoldo (Bergamo) il 22 agosto 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Pavia nel 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(1156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione al 1° gennaio 1950

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° marzo 1948, con il quale è stato approvato il ruolo dei segretari provinciali secondo la situazione al 1° gennaio 1948;

Visto l'art. 1 *sub* 179 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio 1950:

Posizione di anzianità	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di decorrenza della nomina
	GRADO PRIMO — *Segretario generale di prima classe*		
1	Zilli Nicolò	20- 9-1878	1- 9-1924
2	Palaia Gregorio	27- 9-1882	18- 7-1925
3	Bolondi Luigi	14- 9-1882	18- 8-1926
4	Tedeschi Dino	23-12-1890	22- 9-1926
5	Pratelli Dante	6- 1-1888	10-10-1926
6	Zanon Luigi	15- 3-1888	21- 7-1927
7	Pancino Giuseppe	2- 6-1888	29- 9-1927
8	Imbriaco Giov. Lorenzo	8-11-1886	24- 2-1928
9	Baccaro Antonio	20-10-1896	1- 4-1928
10	Ghedini Guido	1- 6-1884	30- 7-1929
11	Santandrea Pietro	10- 6-1887	11- 1-1931
12	Solmi Giorgio	30- 3-1887	27- 2-1934
13	Tafuri Leonardo	8- 9-1884	1- 1-1935
14	Curlo Francesco	22-11-1891	1- 5-1937
15	Besini Carlo	9- 7-1887	1- 9-1938
16	Meli Ferdinando	21- 9-1883	1-11-1938
17	Negroni Mario	10-12-1884	1- 2-1939
18	Palaggi Antonio	15-10-1898	30-10-1939
19	Sforza Enrico	27- 3-1908	1-11-1940
20	Vecchi Santorre	1- 8-1893	1- 5-1941
21	Santarlasci Carlo	1-10-1884	23-11-1944
22	Pedrola Mario	14- 8-1887	5- 2-1946
23	De Blasio Francesco	2-11-1891	1- 1-1947
24	Abbatangelo Ottone	2- 1-1886	1- 1-1947
25	Frosina Bernardo	27- 9-1896	2- 8-1947
26	Marino Gennaro	4- 1-1894	1- 9-1947
27	Boselli Adamo	27-12-1888	1- 9-1947
28	Sperber Oscar	8- 8-1896	1- 4-1948
29	Pasotti Vittorio	20- 8-1887	1- 4-1948
30	Moresi Vittorio	16- 4-1909	16- 8-1949
31	Camponovo Ercole	13- 7-1905	2-11-1949
	GRADO SECONDO — *Segretario generale di seconda classe*		
1	Quadri Alessandro	8-12-1883	27- 4-1914
2	Gentile Antonino	2- 1-1882	29- 3-1924
3	Ciancarelli Giacinto	8- 9-1889	1- 2-1927
4	Gonfiantini Cesare	25-11-1887	1- 9-1927
5	Giorgiutti Ugo	11- 3-1883	1-10-1927
6	Novello Giuseppe	3- 4-1885	19- 6-1929
7	Melani Renato	7- 1-1893	1- 9-1929
8	Pozzi Giuseppe	29- 8-1888	1-11-1929
9	Brienza Eugenio	16- 2-1888	25- 7-1930
10	Casnati Amilcare	28-12-1884	15- 1-1931
11	Rasi Giovanni	15- 9-1892	9-11-1931
12	Assennato Giacinto	22- 2-1887	1-10-1932
13	Tudisco Michele	3- 6-1907	27-10-1934
14	Molinaroli Antonio	24- 5-1894	14-10-1934
15	Cacciandra Giovanni	7- 6-1888	1- 1-1937
16	D'Alonzo Luigi	17- 2-1888	17- 6-1937
17	Frosina Salvatore	2-12-1898	16- 5-1938
18	Leotti Amelio	22- 2-1907	1-11-1938
19	Spina Salvatore	23- 8-1883	2- 8-1939
20	Camassa Giuseppe	28- 7-1901	18- 9-1942
21	Galeno Claudio	27-12-1897	22-12-1945
22	Cheli Ugo	8- 3-1891	5- 2-1946
23	Fici Paolo	3- 7-1887	1- 6-1946
24	Palladino Saverio	25- 7-1902	1- 1-1947
25	Nesler Augusto	1- 6-1892	1- 1-1948
26	Sabatini Giuseppe	23- 7-1907	1- 4-1948
27	Finocchi Tito	14- 1-1893	1- 4-1948
28	Nai Siro	16- 5-1910	1- 7-1949
29	Macchia Pantaleo	15- 4-1907	1-10-1949
	GRADO TERZO — *Segretario capo di prima classe*		
1	Bosi Mario	25- 8-1890	14- 7-1927
2	Micciché Pietro	18- 8-1882	25- 2-1928
3	Crescimanno Filippo	3- 6-1893	20- 5-1928
4	Vascotto Plinio	7- 6-1892	1- 7-1931
5	Buccheri Bruno	9- 4-1897	24- 8-1931
6	Bertuzzi Ezio	8- 5-1888	1- 7-1935
7	Grion Luigi	16- 1-1896	11- 2-1937
8	Bisogni Quinto	9- 5-1883	30- 3-1938
9	Cuttitta Carmelo	13- 7-1911	16-12-1938
10	Pesarini Getulio	14-12-1888	1- 8-1939
11	Lumini Giovanni	11-11-1882	11-10-1943
12	Guernieri Angelo Maria	23- 2-1903	1- 6-1946
13	Cerioni Marino	31-10-1897	1- 6-1946
14	Ficrentù Giovanni	9-12-1887	1-10-1949
	GRADO QUARTO — *Segretario capo di seconda classe*		
1	Brainovich Bruno	20-12-1894	1- 2-1928
2	Scari Diego	5- 3-1890	9-10-1930
3	Tabasso Celestino	23- 8-1900	1- 1-1933
4	Ingrao Renato	21- 4-1883	9-10-1935
5	Palmieri Alfonso	13- 6-1902	1- 9-1944

Roma, addì 15 febbraio 1950

Il Ministro: SCELBA

(1042)

Costituzione in una unica stazione di cura soggiorno e turismo dei comuni di Capri e di Anacapri

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1950, n. 18751-15, il comune di Capri e quello di Anacapri sono stati costituiti in una unica stazione di cura, soggiorno e turismo, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 — convertito nella legge 1° luglio 1927, n. 1380 — e della legge 29 gennaio 1934, n. 321.

Con il citato decreto è stata revocata la dispensa dal costituire l'Azienda autonoma, già concessa alla stazione di cura, soggiorno e turismo di Capri.

(1115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Iesolo I (Venezia)

La zona di ripopolamento e cattura di Iesolo (Venezia), della estensione di ettari 575, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(1151)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli, integrato da un colloquio, a otto posti di assistente tecnico di 3ª classe (gruppo C, grado 12°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli addetti ai servizi dell'Alto Commissariato riguardanti la schermografia di massa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 11 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani di caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 dicembre 1949, n. 69032/12106;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad otto posti di assistente tecnico di 3ª classe (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo dei tecnici del servizio schermografico, dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il concorso stesso è riservato a coloro che, alla data del 9 ottobre 1948, erano addetti ai servizi dell'Alto Commissariato riguardanti la schermografia di massa ed, alla suddetta data, erano in possesso dei titoli di cui al successivo art. 2.

L'ammissione al concorso, peraltro, può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica non motivato ed insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti l'attestato di frequenza del corso di addestramento sulla schermografia di massa, indetto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il certificato di superati esami per tecnico di unità schermografica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica - Segretariato generale - Ufficio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 4.

A corredo dalla domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato alle pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per

la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione, nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituito a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) attestati di frequenza del corso di addestramento sulla schermografia di massa, indetto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e certificato di superati esami per tecnico di unità schermografica, in originale o in copia conforme notarile, debitamente legalizzata;

I) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

L) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica Amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso salvo quelli di cui all art. 2 del presente decreto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Nessun limite di età è imposto per prendere parte al concorso.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con l'indicazione précisa di essi.

Art. 9.

Il colloquio consterà di una prova orale e di due prove pratiche, come da programma allegato.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

a) del capo del personale della sanità pubblica o da chi ne fa le veci, quale presidente;

b) di un funzionario amministrativo in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, quale componente;

c) del funzionario tecnico incaricato della direzione del servizio centrale schermografico, quale componente;

d) di un insegnante di fisica negli istituti tecnici-industriali di Stato;

e) di un direttore di unità schermografica.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria dei partecipanti al concorso, seguendo i criteri di massima che essa stessa andrà a fissare per la valutazione dei titoli e per il colloquio.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive modifiche di cui alla legge 20 marzo 1940, n. 233, e al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800.

Art. 12.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Su gli eventuali reclami, da presentarsi da parte degli interessati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente tecnico di 3ª classe saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni, salvo quanto disposto dal l'art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1950

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1950
Registro Presidenza n. 34, *foglio n.* 15. — FERRARI

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO INTEGRATIVO

A) PROVA ORALE

1) *Elementi di scienze e tecnologia* con richiami al sistema pratico di misura.

Caratteristiche dei materiali conduttori ed isolanti adoperati nelle industrie radioelettriche.

2) *Elettrotecnica e radiotecnica* con richiami al circuito elettrico, corrente, tensione, resistenza. Legge di Ohm. Legge di Joule. Potenza di una corrente continua. Metrologia ed unità di misura. Collegamento delle resistenze. Resistenze-reostati, resistenze potenziametriche in uso negli apparati radioelettrici e loro scelta. Pile e collegamenti caratteristici. Accumulatori a piombo ed a ferro nichel. Manutenzione degli

accumulatori. Amperometro, voltometro, e Wattometri. Condensatori in uso nelle costruzioni radio. Teoria dell'elettricità: protoni ed elettroni. Magneti e fenomeni magnetici. Campi magnetici creati dalle correnti. Elettromagneti. Induzioni elettromagnetiche. Legge di Paraday e Lez. Correnti parassite. Induttanza mutua e induttanza propria. Unità di misura. Variometri e rocchetti induttivi in uso negli apparecchi radioelettrici. Rocchetti di Runhnkorff.

La corrente alternata. Definizione e generalità. Frequenze industriali, acustiche e radio. Corrente alternata in circuiti chimici induttivi o capacitivi. Reattanza induttiva e reattanza di capacità. Condizioni di risonanza. Potenza di una corrente alternata. Cenni su macchine a corrente continua e su quelle a corrente alternata. Trasformatori, loro impiego. I tubi elettrogeni. Proprietà e caratteristiche. Circuiti di impiego dei tubi elettronici sulle apparecchiature schermografiche.

3) *Lettura di schemi elettrici.*

4) *Misure elettriche.*

Misure di tensione e di corrente continua. Microamperometri Shunt. Resistenze adduzionali. Misure di resistenze con il metodo Woltamperometrico e con gli ohmetri. Misure di tensione corrente, resistenze con strumenti multipli. Misure di tensioni e correnti alternate. Misure su attrezzatura schermografica. Norme per la manutenzione, inserzione ed impiego degli strumenti di misura.

B) DUE PROVE PRATICHE

Una concernente il funzionamento dell'apparecchio schermografico e riparazione di eventuali possibili guasti, una relativa alla tecnica di camera oscura.

Roma, addì 27 gennaio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(1106)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a settantacinque posti di impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo C), fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza appartenenti ai gradi 11° (archivisti di pubblica sicurezza) e 12° (applicati di pubblica sicurezza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 5 aprile 1925, n. 441;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1927, con il quale sono state approvate le norme per l'esame di concorso stabilito dall'art. 6 del predetto regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, per il conferimento al personale di gruppo C di pubblica sicurezza dei posti vacanti nel grado d'impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo C);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, con cui sono stati approvati i ruoli organici del personale d'ordine di pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1907, n. 690 e relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per il conferimento di settantacinque posti di impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo C), fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza appartenenti ai gradi 11° (archivisti di pubblica sicurezza) e 12° (applicati di pubblica sicurezza).

Art. 2.

Gli aspiranti al suddetto concorso dovranno presentare alle prefetture delle Provincie ove prestano servizio o all'ufficio dell'Amministrazione centrale cui sono addetti, domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Le prove di esame scritto saranno due e verteranno sulle seguenti materie:

1) principi di diritto costituzionale ed ordinamento generale amministrativo della Repubblica;

2) ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza (prova pratica).

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verterà sulle seguenti altre:

a) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) codice penale libro I;

c) ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo non prima del trentesimo giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nel luogo e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Roma, addì 10 febbraio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950
Registro Interno n. 9, foglio n. 352. — VILLA

(1117)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Giovanni Arcieri, secondo in graduatoria, vincitore della 2ª condotta medica di Busto Arsizio, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Massara Giulio, Vanoni Carlo, Di Massa Guerrino, Crippa Amleto, Pari Bruno, Possaghi Ubaldo, Gallotti Canzio, Gilardi Luigi, Rasia Dal Polo Tullio, Vanzulli Carlo, Giorgio Pedrazzoli, Ciavi Vittorio, Daolio Mario, Cesare Preite, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta e che questa è tuttora vacante;

Considerato che il dott. Stefano Morabito, domiciliato a Laganadi (provincia di Reggio Calabria), trentaseiesimo in graduatoria, ha indicato tale sede nell'ordine di preferenza e ha diritto alla nomina;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Stefano Morabito, domiciliato a Laganadi (Reggio Calabria) è assegnato alla 2ª condotta medica di Busto Arsizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 25 febbraio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(1080)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.